CAMERA DEI DEPUTATI N. 1378

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SCALIA

Annunciata il 28 dicembre 1954

Sospensione del collocamento a riposo degli ufficiali dei Vigili del fuoco di 3ª e 4ª classe

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, si dettavano nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi ed all'articolo 11, mentre si prevedeva per il comandante delle scuole, per gli ispettori superiori e gli ufficiali di 1ª e 2ª classe la cessazione dal servizio ed il collocamento a riposo di ufficio al raggiungimento di una età non inferiore ai 60 anni, per gli ufficiali di 3ª classe tale limite veniva stabilito in anni 56 e. per quelli, infine, di 4ª classe in anni 53.

I quadri degli ufficiali permanenti sono, inoltre, in atto, incompleti, data la persistente deficienza di concorrenti nei pubblici concorsi, di volta in volta, banditi e questa circostanza è venuta ad aggravare la già difficile situazione dei quadri degli ufficiali, in quanto l'organico previsto dalla legge n. 1570 si è dimostrato inadeguato, anche nell'ipotesi di copertura di tutti i posti disponibili.

A ciò si aggiunga la considerazione che gli stessi posti di ruolo risultano attualmente vacanti per un numero di oltre 50 ufficiali e che tale cifra si allargherà ulteriormente con la cessazione dal servizio, nei prossimi mesi, di altri ufficiali, per raggiungimento dei limiti di età.

Dal momento che la legge di delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato, nonché altri studi e proposte, prevedono la futura riorganizzazione del personale su altre basi di maggiore razionalità, in considerazione del fatto che alle nuove crescenti attribuzioni del Corpo dei vigili del fuoco corrisponderebbe, nei prossimi mesi, un ulteriore depauperamento dei ruoli e di personale particolarmente esperto, si è pensato di sottoporre, in via di urgenza, agli onorevoli colleghi, il presente provvedimento che tende a rinviare il collocamento a riposo, per limiti di età, del personale ufficiali dei gradi VIII e IX (3ª e 4ª classe) dei servizi antincendi, fino alla nuova riorganizzazione dei ruoli prevista dalla precitata legge di delega al Governo ed, in ogni caso, per un periodo non superiore ai due anni.

La bontà della proposta, la possibilità di evitare, in tal modo, un danno per il benemerito Corpo dei vigili del fuoco, induce a pensare che la presente proposta verrà accolta con ogni benevolenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È sospeso il collocamento a riposo, per limiti di età, del personale ufficiali dei gradi VIII e IX (3ª e 4ª classe) dei servizi antincendi, fino alla nuova riorganizzazione dei ruoli prevista dalla legge di delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato e, comunque, per un periodo non superiore ai due anni.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1955.